



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2010 (01.12)
(OR. en)**

16509/10

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0193 (COD)**

**SOC 772
SAN 255
CODEC 1296**

NOTA

della: presidenza

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti(parte prima)/Consiglio EPSCO

n. doc. prec.: 16405/10 SOC 765 SAN 249 CODEC 1276

n. prop. Comm.: 13983/08 SOC 575 SAN 217 CODEC 1285 - COM(2008) 637 definitivo
+ COR 1

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
- Stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 3 ottobre 2008 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Il Gruppo "Questioni sociali" ha esaminato la proposta presentata in sette riunioni tenutesi tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009. Il 17 dicembre 2008 il Consiglio ha preso atto dello stato di avanzamento dei lavori elaborato dalla presidenza francese¹.

¹ Documento 16599/08.

Durante la presidenza ceca il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo su varie questioni fondamentali, il 9 marzo, ed è stato informato dello stato di avanzamento dei lavori, l'8 giugno 2009².

Dopo aver ricevuto la posizione del Parlamento europeo in prima lettura, adottata il 20 ottobre 2010, il Consiglio ha ora ripreso i lavori sulla proposta.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere sulla proposta il 13 maggio 2009.

Tutte le delegazioni hanno mantenuto le riserve generali di esame sulla proposta, mentre NL ha formulato una riserva. DK, FR, MT e UK hanno formulato riserve di esame parlamentare.

II. LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta ha lo scopo di migliorare la protezione offerta alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. In particolare, essa estende la durata minima del congedo di maternità da 14 a 18 settimane; le altre modifiche più importanti sono le seguenti:

- una duplice base giuridica; la base giuridica della direttiva 92/85/CEE (articolo 137 del TCE, attuale articolo 153 del TFUE) riguardava soltanto la salute e la sicurezza delle lavoratrici, mentre l'attuale proposta si basa *anche* sull'articolo 141 del TCE (attuale articolo 157 del TFUE) sulla parità di trattamento tra donne e uomini;
- l'obbligo di fruire di sei settimane di tale congedo successivamente al parto, mentre è possibile fruire delle altre settimane prima o dopo il parto;

² Documento 10064/09.

- il diritto di essere reintegrate nello stesso posto di lavoro o in un posto equivalente;
- il principio che l'indennità di maternità dovrebbe assicurare un reddito equivalente all'ultima retribuzione mensile percepita o a una retribuzione mensile media, o pari almeno all'indennità di malattia;
- il diritto della lavoratrice a chiedere al datore di lavoro, anche durante il congedo di maternità, una modifica dell'orario e delle modalità di lavoro; il datore di lavoro è tenuto a prendere in considerazione tale richiesta ma può rifiutarla;
- l'enunciazione delle disposizioni sull'onere della prova (con riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso).

Va inoltre rilevato che la proposta della Commissione rientra nel "pacchetto conciliazione" che contribuirà a una migliore conciliazione tra vita professionale, privata e familiare. In tale contesto il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, il 7 luglio 2010, la direttiva 2010/41/UE sulla parità di trattamento dei lavoratori autonomi³, le parti sociali europee hanno concluso un accordo sulla revisione della direttiva 96/34/CE concernente il congedo parentale e successivamente, nel marzo 2010, il Consiglio ha adottato la direttiva 2010/18/UE⁴.

³ GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.

⁴ GU L 68 del 18.3.2010, pag. 13.

III. I LAVORI DEL CONSIGLIO SULLA PROPOSTA PRIMA DELLA PRESIDENZA BELGA

Durante la prima parte del 2009 i lavori del Consiglio si sono concentrati su un'attività di chiarimento dei pareri delle delegazioni sulla proposta della Commissione. Il 9 marzo 2009 il Consiglio ha proceduto ad un dibattito orientativo basato su alcuni quesiti della presidenza ceca incentrati sulla necessità di rivedere la direttiva attuale e, in particolare, sull'estensione del diritto al congedo di maternità da 14 a 18 settimane, nonché sulla possibilità di stabilire limiti o condizioni, nella legislazione nazionale, riguardo al calendario del congedo di maternità.

Il Consiglio ha discusso le prevedibili conseguenze della revisione proposta sulla situazione delle donne nel mercato del lavoro e sull'interazione tra i due obiettivi (salute e sicurezza e migliore conciliazione tra vita professionale, privata e familiare) della proposta.

Nel marzo 2009 il Consiglio ha confermato di sostenere gli obiettivi della proposta: ossia la protezione della salute e della sicurezza delle lavoratrici e la parità di trattamento tra donne e uomini. La maggioranza delle delegazioni ha appoggiato l'estensione del congedo di maternità da 14 a 18 settimane. Alcune delegazioni hanno tuttavia messo in dubbio la necessità della proposta: a loro parere la direttiva vigente fornisce una sufficiente protezione alle lavoratrici gestanti. In generale le delegazioni ritengono importante che la protezione riservata esclusivamente alle madri non influisca negativamente sulla situazione delle donne sul mercato del lavoro.

Un'ampia maggioranza di delegazioni ha sottolineato che le norme comunitarie sono solo norme minime e che gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di decidere in merito alle altre norme concernenti il congedo di maternità nella legislazione nazionale, riguardo ad esempio al calendario e al carattere obbligatorio di tale congedo. Benché le delegazioni abbiano riconosciuto l'importanza degli aspetti relativi alla parità inclusi nella proposta, alcune di esse hanno sottolineato che quest'ultima è sostanzialmente una direttiva sulla salute e la sicurezza. In particolare, talune delegazioni hanno fatto riferimento alla grande varietà di prassi nazionali per quanto riguarda il congedo di maternità.

Il Consiglio è stato nuovamente informato dello stato di avanzamento dei lavori del Gruppo nel giugno 2009. La relazione della presidenza ceca ha fatto il punto della situazione e delineato le principali questioni irrisolte (come migliorare la tutela delle lavoratrici gestanti e puerpere, tenendo conto della notevole diversità dei sistemi di congedo di maternità esistenti negli Stati membri e come affrontare i nessi tra detti sistemi e altre forme di congedo per motivi familiari). La relazione ha concluso che, benché siano stati compiuti progressi sostanziali nella definizione di una buona base per le ulteriori discussioni, i lavori del Consiglio continueranno alla luce della posizione del Parlamento europeo in prima lettura e della prosecuzione lavori del Consiglio su altri fascicoli del "pacchetto conciliazione" (cfr. sezione II).

IV. LA POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO IN PRIMA LETTURA

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 20 ottobre 2010, dopo aver condotto un ulteriore studio d'impatto nel corso dell'estate 2010, incentrato in particolare sulle implicazioni in termini di costi dei suoi progetti di emendamenti.

Sottolineando l'esigenza di una revisione della direttiva, adottata 18 anni fa e datata, il Parlamento europeo ritiene che il congedo di maternità debba essere di 20 settimane e totalmente retribuito. Il Parlamento sostiene che il periodo di 20 settimane è raccomandato dall'OMS e dà alle madri la possibilità di recuperare pienamente dopo il parto e di instaurare uno stretto legame con il figlio neonato. Afferma che il congedo di maternità sarebbe senza effetto utile se non fosse accompagnato da tutti i diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento della piena retribuzione. Sottolinea inoltre che la possibilità di prendersi cura dei propri figli deve essere considerata un diritto dei padri.

Tuttavia in taluni casi, a parere del Parlamento, gli Stati membri in cui è previsto un congedo di maternità a un livello inferiore a quello minimo stabilito dalla direttiva sarebbero considerati in linea con la stessa se il congedo per motivi familiari previsto per la madre, diverso dal congedo di maternità, rispettasse i criteri stabiliti dalla direttiva (la (cosiddetta "clausola passerella").

Oltre al congedo di maternità, il Parlamento ritiene che la direttiva debba prevedere anche il diritto a un congedo di paternità retribuito di almeno due settimane a una persona la cui moglie o partner stabile ha partorito di recente.

Vari emendamenti riguardano la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, inclusi emendamenti concernenti le loro condizioni di lavoro, il lavoro notturno, la retribuzione, le opportunità di formazione e la crescita professionale in generale.

Complessivamente la posizione del Parlamento in prima lettura contiene 75 emendamenti alla proposta della Commissione, tra cui modifiche di alcuni articoli della direttiva 92/85/CEE non modificati dalla proposta stessa.

VI. I LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA BELGA

Nell'ottobre 2010 il Consiglio disponeva di tutti gli elementi necessari per la prosecuzione dei lavori. Benché la presidenza belga sperasse di realizzare progressi sostanziali durante il suo mandato, la ricezione relativamente tardiva della posizione del Parlamento, avvenuta nell'ottobre 2010, ha consentito soltanto un esame preliminare degli emendamenti proposti dal Parlamento. Nel novembre 2010 il Gruppo "Questioni sociali" si è riunito due volte per esaminare la posizione del PE, incluso l'esame preliminare degli emendamenti accettati totalmente, parzialmente o nello spirito dalla Commissione.

Ribadendo la proposta originale, il rappresentante della Commissione ha spiegato che la sua istituzione non può accettare 20 settimane a retribuzione completa. Il Gruppo è stato informato che la Commissione potrebbe accettare completamente gli emendamenti 1, 2, 4, 6, 17, 24, 30, 31, 42, 57, 63, 68, 72, 75 e 77 e parzialmente, nella sostanza o previa riformulazione gli emendamenti 3, 8, 9, 10, 15, 28, 33, 34, 115-123, 55 e 60.

La grande maggioranza delle delegazioni non ha potuto accettare l'estensione del congedo di maternità minimo a 20 settimane a retribuzione completa. La maggioranza delle delegazioni ha manifestato preoccupazione per le implicazioni in termini di costi. Molte delegazioni hanno inoltre sottolineato che la direttiva dovrebbe fissare norme minime rispettando nel contempo il principio di sussidiarietà e la diversità delle situazioni nei vari Stati membri. Alcune delegazioni potrebbero accettare 20 settimane ma preferirebbero lasciare agli Stati membri la determinazione del livello della retribuzione. Varie delegazioni hanno precisato che 20 settimane a retribuzione completa potrebbero costituire una regressione sociale e potenzialmente danneggiare l'occupazione femminile.

Molte delegazioni hanno spiegato che dispongono già di sistemi ben funzionanti e non intendono modificarli (estendendo la durata del congedo di maternità o aumentando il livello delle retribuzioni).

Molte delegazioni hanno indicato che il congedo parentale (o, in alcuni casi, il congedo di paternità) rientra in effetti nella loro concezione delle politiche per la conciliazione tra vita professionale, privata e familiare. Tuttavia varie delegazioni ritengono che il progetto di direttiva, che riguarda in gran parte la salute e la sicurezza sul lavoro, non sia lo strumento appropriato per stabilire disposizioni sul congedo di paternità. Due delegazioni ritengono invece che il congedo di paternità sia coperto dalla duplice base giuridica.

In questa fase delle discussioni, la maggior parte delle delegazioni ha mantenuto riserve d'esame sugli emendamenti del Parlamento. Tuttavia varie delegazioni hanno dichiarato di essere aperte alla discussione di alcuni emendamenti del PE, in particolare quelli concernenti i modi per migliorare la tutela dei lavoratori contemplata dalla direttiva, la valutazione dei rischi per la salute e dei rischi per la riproduzione, il reintegro nel posto di lavoro al termine del congedo di maternità e i diritti a pensione.

Considerata la distanza tra la posizione del Parlamento europeo e le opinioni degli Stati membri, molte delegazioni hanno insistito sulla necessità di una riflessione approfondita in sede di consiglio, che richiederà tempo. Varie delegazioni sono favorevoli allo svolgimento di una nuova valutazione d'impatto, in modo da migliorare la comprensione degli effetti delle disposizioni proposte negli Stati membri.

Durante i lavori del Gruppo, la presidenza belga ha indicato alcuni argomenti specifici collegati alla proposta e sollevati dalla posizione del PE. Nelle risposte ai quesiti della presidenza, numerose delegazioni hanno dichiarato di poter accettare un congedo di maternità di 18 settimane (molte di loro prevedono già questo diritto). Per quanto riguarda la retribuzione del congedo di maternità, le delegazioni hanno espresso opinioni divergenti: alcune preferiscono l'attuale riferimento alle prestazioni per congedo di malattia, altre ritengono possano essere usati sistemi alternativi collegati, ad esempio, a una determinata percentuale della retribuzione. In particolare varie delegazioni preferiscono mantenere distinti i diversi sistemi di congedo (quali quelli di maternità e parentale); tuttavia molte di loro sono aperte all'inclusione nella direttiva di una "clausola passerella" se può essere utile per taluni Stati membri.

VI. CONCLUSIONI

La presidenza belga, sostenuta dalle delegazioni, ritiene utile che il Consiglio EPSCO tenga un dibattito orientativo generale sulla posizione del Parlamento europeo e sui modi in cui condurre i lavori sulla proposta, per conseguire progressi verso una posizione in prima lettura del Consiglio. I quesiti che la presidenza propone come base del dibattito figurano nel documento 16510/10.